

Accordo di Collaborazione Coordinata e Continuativa

Tra

FORUM CAUZIONI E CREDITO

cod. fisc.: 97334550585

in persona del suo Presidente

e legale rappresentante *pro tempore*, Giovanni Brambilla Pisoni

(d'ora in avanti, semplicemente "Forum Cauzioni e Credito" o "l'Associazione")

e

Sonia Marzattinocci, cod. fisc. MRZ SNO 55S62 H501P

domiciliata in Via G. Mameli, 4 – Milano

residente in Vico Cosmelli, 8 – Finale Ligure (SV)

(d'ora in avanti, semplicemente "il Collaboratore")

PREMESSO CHE:

- Forum Cauzioni e Credito è un'Associazione che opera nel settore assicurativo ed è interessata ad avvalersi dell'esperienza e della professionalità di un esperto nel settore per organizzare l'attività di supporto alla Direzione dell'Associazione e l'attività di coordinamento nell'ambito della segreteria;
- Il Collaboratore ha già prestato attività di collaborazione in favore di Forum Cauzioni e Credito in virtù di precedenti contratti ed è disponibile ad assumere l'incarico di prestare nuovamente tale attività, a condizione di poterlo fare nel contesto di un rapporto che gli garantisca la massima libertà nella determinazione delle modalità di svolgimento della propria prestazione, a cominciare da quelle spazio-temporali, e dunque al di fuori di qualunque vincolo di dipendenza e in totale autonomia, con il solo limite della necessità di garantire l'imprescindibile coordinamento tra il proprio lavoro e l'attività di Forum Cauzioni e Credito e massimizzare così l'utilità della propria prestazione, ma sempre nel contesto di modalità di volta in volta concordate con i responsabili dell'Associazione e non unilateralmente imposte da questi.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) Oggetto dell'accordo

Il presente contratto ha per oggetto un rapporto di collaborazione di carattere autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., essendo espressamente esclusa, per comune volontà delle parti, la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato e/o l'applicabilità della relativa disciplina.

La collaborazione avrà le caratteristiche della continuità e del coordinamento.

In particolare, costituiranno oggetto dell'accordo le prestazioni effettuate da parte del Collaboratore in favore dell'Associazione riguardanti l'organizzazione dell'attività di supporto alla Direzione dell'Associazione e il coordinamento nell'ambito della segreteria.

2) Durata e luogo

Il presente accordo avrà inizio in data 1 gennaio 2018 e terminerà in data 31 dicembre 2020, essendo espressamente esclusa tra le Parti qualunque possibilità di tacita proroga.

Ogni eventuale ulteriore accordo tra le Parti riguardante l'eventuale prolungamento della durata del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa oltre la data di scadenza qui prevista, dovrà dunque risultare da un ulteriore contratto scritto e avrà sempre e comunque valore di novazione del presente contratto.

Per l'espletamento delle sue prestazioni, il Collaboratore potrà, a propria scelta e tenuto conto delle specifiche attività da rendere di volta in volta, lavorare da casa o presso la sede e gli uffici dell'Associazione.

3) Autonomia – assenza di subordinazione e di etero-organizzazione del lavoro anche con riferimento a tempi e luoghi della prestazione

Nello svolgimento dell'attività dedotta quale oggetto del presente accordo, il Collaboratore godrà della più completa autonomia nell'impostare la propria attività professionale, in particolare con riferimento ai tempi e ai luoghi di svolgimento della prestazione, in relazione ai quali nessuna ingerenza potrà essere effettuata da parte dell'Associazione, essendo il Collaboratore soggetto soltanto all'obbligo di garantire il risultato promesso e di rispettare i più elevati standard di professionalità e diligenza nel proprio settore di competenza, coordinandosi di volta in volta con la Presidenza dell'Associazione al solo fine di garantire la massima utilità del proprio lavoro tenuto conto delle caratteristiche organizzative di Forum Cauzioni e Credito.

La Parti ribadiscono e si danno reciprocamente atto che nessuna ingerenza potrà essere effettuata da parte dell'Associazione in merito alle modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione, che saranno dunque autonomamente determinate dal Collaboratore fermo restando solo il generale dovere di coordinarsi con l'Associazione committente al fine di garantire la massima utilità della prestazione resa.

4) Disponibilità temporale

Il Collaboratore sarà svincolato da qualunque regime di orario e/o di obbligo di presenza giornaliera presso gli uffici dell'Associazione committente, essendo egli libero di determinare da sé i tempi della propria prestazione. Il Collaboratore si impegna comunque a incontrarsi periodicamente con la Presidenza dell'Associazione, con periodicità e date da concordarsi di volta in volta tenuto conto delle esigenze di tutti.

5) Emolumenti

Il compenso da corrispondere al Collaboratore per le sue prestazioni è stabilito in euro trentamila (€ 30.000) lordi per ciascun anno, con acconti a cadenza mensile pari a Euro duemilacinquecento (€ 2.500) lordi da corrispondersi entro fine mese. L'Associazione opererà le trattenute e ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.

Le Parti si danno atto che la misura del compenso è stata concordata tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso stesso è proporzionato alla quantità e qualità della prestazione dedotta in contratto.

6) Spese

Eventuali spese di viaggio e trasferte sostenute dal Collaboratore per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dalla Presidenza di questa saranno liquidate dietro presentazione di una nota spese corredata dai giustificativi di spesa in originale. In caso di eventuale utilizzo dell'auto propria, i rimborsi chilometrici saranno calcolati alle tariffe ACI in vigore per la fascia di percorrenza di 15000 km/anno. Sono esclusi dal rimborso i costi sostenuti per recarsi presso la sede dell'Associazione a Milano.

7) Riservatezza

Per tutto quanto verrà a conoscenza nell'esercizio della attività oggetto del presente Accordo, il Collaboratore si impegna a mantenere la più stretta confidenzialità e riservatezza, e ciò anche dopo l'intervenuta risoluzione del suo rapporto di collaborazione.

8) Recesso

Le Parti potranno recedere prima della scadenza del termine previsto all'art. 2 senza preavviso solo in conseguenza di un gravissimo inadempimento della Parte non recedente. In tutti gli altri casi, sarà consentito alle Parti di recedere in ogni momento mediante semplice comunicazione scritta ma solo dietro presentazione di un preavviso di gg. 30 (trenta).

In caso d'esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo, l'Associazione riconoscerà al Collaboratore i soli compensi maturati in relazione all'attività effettivamente svolta sino alla data di risoluzione del rapporto, riconoscendosi sin d'ora che detti compensi sono da intendersi soddisfatti di ogni pretesa del Collaboratore.

FORUM CAUZIONI E CREDITO

IL COLLABORATORE

Data: 20 dicembre 2017

Data: 20 dicembre 2017

Firma:



Firma:

